Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1083

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di edilizia in zone sismiche

18/12/2022 - 02:14

Indice

1. DDL S. 1083 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1083 5

1. DDL S. 1083 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1083
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di edilizia in zone sismiche

---

Iter
5 marzo 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1083	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Luca Briziarelli (L-SP-PSd'Az)
Cofirmatari
Massimiliano Romeo (L-SP-PSd'Az), **Paolo Arrigoni** (L-SP-PSd'Az), **Giuliano Pazzaglini** (L-SP-PSd'Az), **Francesco Bruzzone** (L-SP-PSd'Az), **Maurizio Campari** (L-SP-PSd'Az), **Simona Pergreffi** (L-SP-PSd'Az), **Antonella Faggi** (L-SP-PSd'Az), **Anna Cinzia Bonfrisco** (L-SP-PSd'Az), **Luigi Augussori** (L-SP-PSd'Az), **Alberto Bagnai** (L-SP-PSd'Az), **Claudio Barbaro** (L-SP-PSd'Az), **Giorgio Maria Bergesio** (L-SP-PSd'Az), **Stefano Borghesi** (L-SP-PSd'Az), **Simone Bossi** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Calderoli** (L-SP-PSd'Az), **Massimo Candura** (L-SP-PSd'Az), **Maria Cristina Cantu'** (L-SP-PSd'Az), **Marzia Casolati** (L-SP-PSd'Az), **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az), **Roberta Ferrero** (L-SP-PSd'Az), **Sonia Fregolent** (L-SP-PSd'Az), **Umberto Fusco** (L-SP-PSd'Az), **Tony Chike Iwobi** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Marti** (L-SP-PSd'Az), **Enrico Montani** (L-SP-PSd'Az), **Tiziana Nisini** (L-SP-PSd'Az), **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az), **Emanuele Pellegrini** (L-SP-PSd'Az), **Pasquale Pepe** (L-SP-PSd'Az), **Cesare Pianasso** (L-SP-PSd'Az), **Simone Pillon** (L-SP-PSd'Az), **Daisy Pirovano** (L-SP-PSd'Az), **Pietro Pisani** (L-SP-PSd'Az), **Mario Pittoni** (L-SP-PSd'Az), **Nadia Pizzol** (L-SP-PSd'Az), **Stefania Pucciarelli** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Ripamonti** (L-SP-PSd'Az), **Erica Rivolta** (L-SP-PSd'Az), **Gianfranco Rufa** (L-SP-PSd'Az), **Maria Saponara** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Saviane** (L-SP-PSd'Az), **Rosellina Sbrana** (L-SP-PSd'Az), **Christian Solinas** (L-SP-PSd'Az), **Donatella Tesei** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Tosato** (L-SP-PSd'Az), **Gianpaolo Vallardi** (L-SP-PSd'Az), **Manuel Vescovi** (L-SP-PSd'Az), **Cristiano Zuliani** (L-SP-PSd'Az)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **21 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019.
Classificazione TESEO
COSTRUZIONI ANTI SISMICHE
Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede redigente** il 5 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1083

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1083

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI** , **ROMEO** , **ARRIGONI** , **PAZZAGLINI** , **BRUZZONE** , **CAMPARI** , **PERGREFFI** , **FAGGI** , **BONFRISCO** , **AUGUSSORI** , **BAGNAI** , **BARBARO** , **BERGESIO** , **BORGHESI** , **Simone BOSSI** , **CALDEROLI** , **CANDURA** , **CANTÙ** , **CASOLATI** , **DE VECCHIS** , **FERRERO** , **FREGOLENT** , **FUSCO** , **IWOBI** , **MARTI** , **MONTANI** , **NISINI** , **OSTELLARI** , **Emanuele PELLEGRINI** , **PEPE** , **PIANASSO** , **PILLON** , **PIROVANO** , **Pietro PISANI** , **PITTONI** , **PIZZOL** , **PUCCIARELLI** , **RIPAMONTI** , **RIVOLTA** , **RUFA** , **SAPONARA** , **SAVIANE** , **SBRANA** , **SOLINAS** , **TESEI** , **TOSATO** , **VALLARDI** , **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2019

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di edilizia in zone sismiche

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di introdurre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di consentire l'introduzione di notevoli semplificazioni in materia di controllo e autorizzazione delle costruzioni in zona sismica per una larga parte del territorio nazionale, secondo un modello normativo che è stato già in vigore per molti anni in alcune regioni d'Italia, in particolar modo in Umbria.

L'esperienza pluriennale sul territorio della disciplina semplificata qui riportata ha consentito di testarne l'effettiva bontà nell'ambito della sicurezza strutturale delle costruzioni in zona sismica, conseguendo risultati eccellenti a detta di tutti gli operatori del settore edile in materia di semplificazione.

Giova sottolineare che tale semplificazione sposta la possibilità di operare, a parità di organici degli uffici dell'*ex* genio civile, controlli più approfonditi ed efficaci nei cantieri, in corso di esecuzione dei lavori, semplificando la parte più burocratica di controllo dei progetti e riservando quest'ultima agli interventi più rilevanti nell'ambito della protezione della pubblica incolumità.

L'introduzione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge consentirebbe sia di uniformare un panorama molto frammentato a livello nazionale tra le varie regioni, sia di semplificare notevolmente una parte della burocrazia che, tra l'altro, riguarda direttamente il processo di ricostruzione del terremoto del centro Italia, sia un notevole accorciamento dei tempi di istruttoria delle pratiche stimabile in almeno tre mesi, sia, in fine, l'indubbio vantaggio di seguire un'unica disciplina invece di ben quattro profondamente diverse. Il tutto avverrebbe mantenendo ferme da un lato le dovute ed imprescindibili esigenze di sicurezza e dall'altro favorendo la semplificazione e l'alleggerimento dei compiti spettanti agli uffici preposti degli enti locali e della pubblica amministrazione nel suo complesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico (L) »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione (L) »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito (L) »;

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

« Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale (L) »;

6) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *8-bis*. Per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b),* numero 2), e lettera *c)*, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo (L) »;

7) alla rubrica, le parole: « opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica » sono sostituite dalle seguenti: « opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore »;

b) all'articolo 67, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *8-ter*. Per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera *b),* numero 2), e lettera *c)*, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori »;

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« *3.* Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, nonché in riferimento agli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto, con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 »;

d) nella sezione II del capo IV della parte II, dopo l'articolo 94, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Art. 94-*bis*. - (L) (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) - *1.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1*)* gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al numero 2) della lettera *a)*;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera *a)*, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera *b)* o *c).*

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico ».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.